

COMUNE DI LAMPORECCHIO  
(Provincia di Pistoia)

CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI LAMPORECCHIO E L'ASSOCIAZIONE

\_\_\_\_\_ PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI CURA E GESTIONE DELLE  
COLONIE FELINE E DEI GATTI SENZA PADRONE PRESENTI SUL TERRITORIO

COMUNALE

- 1) Il/la \_\_\_\_\_, nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Vigilanza, domiciliato/a presso il Comune di Lamporecchio, che agisce unicamente nell'interesse dell'Ente di cui sopra C.F.: 00300620473;
- 2) Il/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_, non in proprio, ma nella sua qualità di Presidente dell'Associazione \_\_\_\_\_ Cod. fiscale/p.iva \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_

PREMESSO

- che l'art. 34 comma 3 della L.R. n.59/09 stabilisce che i comuni provvedono al controllo della crescita della popolazione felina, con interventi di cattura e reimmissione a cura dei soggetti individuati dall'articolo 32, comma 8, ed interventi chirurgici di sterilizzazione effettuati dalle aziende USL, con oneri a carico delle aziende stesse;
- che l'art. 32, comma 8 della L.R. n.59/09 prevede che tali attività possono essere effettuate in forma diretta o tramite convenzioni da stipulare con associazioni senza scopo di lucro e imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione degli animali, o con altri soggetti privati, quando non sia altrimenti possibile;
- che l'art. 34 comma 4 della L.R. n.59/09 prevede la possibilità per i Comuni di affidare ad associazioni senza scopo di lucro aventi finalità di protezione degli animali la tutela e la cura delle colonie, sulla base di accordi che individuino il territorio abitualmente frequentato dalla colonia, le modalità per la tutela delle condizioni igieniche del territorio, le modalità per la cura e il sostentamento dei gatti;
- che nel territorio comunale di Lamporecchio sono state individuate numerose colonie feline stabili, per cui appare necessario intervenire nel senso indicato dalla citata normativa, sia per garantire il benessere animale, sia per il rispetto di condizioni igieniche;
- che i gatti sono sterilizzati presso le strutture abilitate, convenzionate con l'Azienda USL

Toscana Centro e secondo un calendario messo a disposizione dall'Azienda stessa;

- che l'Associazione ha dato la propria disponibilità a collaborare con l'Ente per la realizzazione di un piano mirato alla riduzione del randagismo felino;

Ciò premesso fra le parti si conviene e si stipula quanto appresso, dando atto che la premessa fa parte integrante del presente atto.

#### ART.1 OGGETTO

La Convenzione ha per oggetto le attività finalizzate alla cura, tutela e assistenza dei gatti presenti nel territorio comunale non di proprietà e dei gatti delle colonie feline;

#### ART. 2 TIPOLOGIA DEL SERVIZIO

L'Associazione \_\_\_\_\_ fornirà i seguenti servizi per le colonie feline presenti sul territorio comunale:

- 1) effettuare, secondo apposita scheda fornita dal Comune, il censimento per l'identificazione delle colonie dei gatti liberi stanziati sul territorio comunale, tenendolo costantemente aggiornato;
- 2) coordinare i responsabili di colonia al fine di gestire autonomamente gli appuntamenti per le sedute di sterilizzazione delle colonie feline censite, concordate tra Amministrazione Comunale ed Azienda USL, e trasmetterne l'elenco prima della seduta di sterilizzazione al Comune di Lamporecchio;
- 3) coadiuvare e coordinare i responsabili di colonia, che dovranno provvedere autonomamente alla degenza post-operatoria, al reinserimento nel gruppo di provenienza, alla verifica e cura di eventuali patologie post-operatorie, secondo le indicazioni fornite dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL Toscana Centro nelle operazioni di cattura e trasporto da e presso le strutture convenzionate dei soggetti da sterilizzare;
- 4) promuovere un servizio di adozioni e attività di sensibilizzazione e informazione della popolazione;
- 5) effettuare formazione ed aggiornamento periodico ai responsabili di colonia sulle norme in materia di gestione delle colonie feline al fine del rispetto delle condizioni igienico sanitarie e modalità di accesso alla sterilizzazione;
- 6) collaborare con i responsabili delle colonie e coordinare le attività degli stessi al fine di fornire un'adeguata nutrizione degli animali;

- 7) presentare un progetto di prevenzione e controllo del fenomeno del randagismo, teso a fronteggiare l'emergenza, tutelare la salute pubblica e l'ambiente, promuovere la protezione dei gatti stessi e l'educazione al loro rispetto;
- 8) segnalare eventuali colonie non censite (delle quali dovranno comunque occuparsi in attesa di reperire un responsabile) ed eventuali difficoltà per la sterilizzazione dei gatti;

### ART. 3 RESPONSABILITA' DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione firmataria s'impegna affinché le attività siano rese con continuità per il periodo concordato e s'impegna inoltre a dare immediata comunicazione all'ufficio tutela animali delle eventuali interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Le parti sono tenute a comunicare reciprocamente e con tempestività ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto o sulla validità della presente convenzione. L'amministrazione vigila sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che queste vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche del settore.

L'associazione firmataria assume ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che potessero derivare a terzi in dipendenza delle attività svolte, sollevando espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità a tale riguardo, ogni eccezione o condizione rimossa.

A tal fine l'associazione attesta di aver stipulato apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento o danno a cose e persone eventualmente intervenuto nello svolgimento delle attività, includendo espressamente tra i terzi il Comune di Lamporecchio e escludendo ogni rivalsa nei confronti del Comune stesso.

L'associazione firmataria garantisce che gli operatori volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione siano coperti da apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso terzi e contro infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività della presente convenzione, secondo quanto stabilito dall'art. 18 del D.Lgs. 117/2017 Codice terzo settore.

### ART. 4 IMPEGNO DEL COMUNE

Il Comune riconosce all'Associazione un contributo a rimborso delle spese per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione (prestazioni veterinarie, prodotti farmacologici e/o sanitari prescritti da Medici Veterinari liberi professionisti, occorrenti per la cura e profilassi necessarie, prodotti alimentari necessari per contribuire al vitto degli animali).

Tale contributo deve intendersi come rimborso delle spese sostenute, fino ad un massimo di € 1.300,00 per ciascun anno.

### ART. 5- LIQUIDAZIONE

Il contributo verrà corrisposto, dietro presentazione della rendicontazione delle spese sostenute per ogni annualità (2026, 2027 e 2028), e verrà liquidato allo scadere di ogni anno, dietro presentazione

della rendicontazione conclusiva delle spese sostenute. Nel caso in cui dovesse essere rendicontata una somma inferiore e non si dovesse procedere a rinnovo, dovrà essere restituita la differenza.

Sono ammissibili, a titolo esplicativo, le seguenti spese, da rendicontare, e dai quali giustificativi deve risultare che sono state effettuate dalla associazione nel periodo di riferimento e di validità della convenzione: spese veterinarie riconducibili a felino di colonia, rimborsi spese per i volontari, spese per farmaci e alimentazione.

A conclusione di ciascun anno, ai fini della liquidazione dell'ultima tranche, deve essere presentata, insieme ai giustificativi, una relazione nella quale devono essere indicato il grado di raggiungimento degli obiettivi e le attività realizzate.

L'Amministrazione Comunale non riconoscerà all'Associazione, in nessun caso e per nessuna evenienza, ulteriori rimborsi che eccedano la cifra stabilita.

#### ART. 6 ULTERIORI ATTIVITA'

Dovrà essere indicato al Comune il nominativo del proprio referente per tutti i rapporti inerenti la presente convenzione, nonché l'elenco dei propri operatori specificatamente impegnati.

Per ogni altro aspetto non previsto dal presente atto, l'Associazione è libera di comportarsi secondo proprie scelte operative, volte al miglioramento del benessere dei gatti liberi censiti ed all'ottimale inserimento delle colonie nell'ecosistema.

L'Associazione provvederà a segnalare tempestivamente all'Amministrazione Comunale quelle circostanze o fatti che, rilevati nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare adempimento del servizio e causare pregiudizi igienico sanitari.

#### ART. 7 DURATA

La presente convenzione ha validità a decorrere dalla firma della presente convenzione fino al 31/12/2028 e potrà essere rinnovata dietro consenso di entrambe le parti.

La convenzione potrà essere disdetta da entrambe le parti con preavviso di almeno tre mesi da comunicarsi in forma scritta in caso di impossibilità al rispetto delle norme concordate.

In caso di disdetta verranno riconosciuti solo le spese sostenute fino alla risoluzione della presente convenzione.

#### ART. 8 – CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito alla Presente convenzione le parti individuano il foro di Pistoia.

#### ART. 9 – RISOLUZIONE

Qualora il servizio reso risultasse inadeguato per gravi inadempienze, il Comune di Lamporecchio si riserva la facoltà insindacabile di richiedere la risoluzione della presente convenzione, previa contestazione dell'addebito, anche fuori dai termini previsti all'articolo 7.

#### ART. 10 – CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

L'Associazione esonera il Comune di Lamporecchio da qualsiasi lamentela, compresa le richieste di risarcimento danni subiti da terzi, che dovessero emergere dall'esecuzione della presente convenzione. Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, valgono le normative nazionali e regionali vigenti in materia di prevenzione del randagismo e tutela degli animali d'affezione. Restano esclusi dalla presente convenzione, e quindi permangono in carico al privato richiedente, i costi derivanti dagli interventi sui gatti entrati in struttura in violazione alla presente convenzione.

#### ART. 11 REGISTRAZIONE

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR 131/1986.

La presente convenzione, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs 117/2017, ove ricorra la condizione.

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente provvedimento saranno assunte dall'affidatario del servizio.

La presente convenzione, è stata dai contraenti, letta, confermata e sottoscritta. Per

l'Amministrazione Comunale:

IL Responsabile dell'Area Vigilanza

.....

Per l'Associazione

.....